



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

articolo 1 - Oggetto.

articolo 2 - Organizzazione.

articolo 3 - Compiti dell'avvocatura.

articolo 4 - Doveri di collaborazione degli uffici comunali.

articolo 5 - Incarichi esterni.

articolo 6 - Costituzione in giudizio dell'ente.

articolo 7 - Compensi professionali.

articolo 8 - Erogazione dei compensi professionali.

articolo 9 - Liquidazione di compensi professionali e rimborsi spese.

articolo 10 - Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.

articolo 11 - Disposizioni finali.

articolo 12 - Entrata in vigore.



Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 31 marzo 2017.

Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina compiti e funzioni dell'Avvocatura del Comune di Ariano Irpino.
2. L'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura è informato ai principi di indipendenza e autonomia che caratterizzano la professione forense.
3. L'Avvocatura provvede a tutelare i diritti e gli interessi del Comune di Ariano Irpino attraverso il patrocinio, la rappresentanza, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale.
4. All'Avvocatura, pertanto, sono affidati i compiti e le responsabilità professionali disciplinate dalla Legge 31 dicembre 2012 n. 247 *"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*.

Articolo 2 ORGANIZZAZIONE

1. Preposto all'Avvocatura comunale è un Avvocato (n. 1 unità) iscritto nell'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.
2. L'Avvocatura è dotata di strumentazioni tecniche, di materiale d'ufficio e di quanto necessario per l'espletamento dell'attività professionale, in base alla capacità e alla disponibilità finanziaria dell'Ente ed in ogni caso rispondenti ai criteri di efficacia ed efficienza.
3. L'Avvocatura si avvale del supporto del personale amministrativo e/o ausiliario dell'Ente per lo svolgimento delle attività funzionali all'espletamento dell'attività professionale.
4. L'Avvocato assegnato all'Ufficio legale risponde del proprio operato direttamente e unicamente al Sindaco, quale posizione organizzativa di staff.

Articolo 3 COMPITI DELL'AVVOCATURA

1. L'Avvocatura svolge i seguenti compiti:
 - **Contenzioso:** tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente nei giudizi amministrativi, civili, penali, tributari, ed in quelli dinanzi alla Corte Costituzionale e alla Corte dei Conti, attraverso il patrocinio, la rappresentanza, l'assistenza e la difesa in giudizio nelle controversie instaurate da e nei confronti del Comune, sia giudiziali che stragiudiziali;
 - **Consultivo:** consulenza legale senza limiti di materia agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente. L'Avvocatura garantisce la collaborazione con gli organi elettivi e gli Uffici del Comune al fine di risolvere le questioni tecnico-giuridiche e/o interpretative di leggi, statuti e regolamenti anche al fine di indirizzare preventivamente l'attività amministrativa sul piano della legalità e della correttezza;
2. All'Avvocatura sono affidati i compiti e le responsabilità professionali disciplinati dalla Legge n. 247/2012 *"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*.
3. La rappresentanza in giudizio si attua nei modi e nelle forme stabilite nel regolamento comunale.



Articolo 4

DOVERE DI COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

1. I singoli Uffici e Strutture comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura tutti i documenti, le relazioni, le notizie, i chiarimenti e quanto altro necessario per consentirne l'adempimento dei suoi compiti professionali, nei tempi e nei modi dalla stessa indicati.

Articolo 5

INCARICHI ESTERNI

1. La Giunta Comunale ha la facoltà, anche su richiesta dell'Avvocato interno, in ragione della complessità dell'incarico o dell'eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura comunale, di attribuire mandato a uno o più legali del Libero Foro, sia in esclusiva che unitamente all'Avvocato interno, con delega congiunta o disgiunta.
2. La Giunta Comunale su richiesta dell'Avvocato preposto alla difesa può nominare, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni ad essa e sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.

Articolo 6

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE

1. La costituzione in giudizio del Comune, sia come attore/ricorrente che come convenuto/resistente, è preceduta da deliberazione della Giunta Comunale su proposta dell'Assessore agli Affari Legali, previa istruttoria dell'Ufficio Legale e parere di regolarità tecnica del Dirigente della struttura comunale interessata.
2. Successivamente il Sindaco o chi ne fa le sue veci, in caso di impedimento, firma la procura alle liti.

Articolo 7

COMPENSI PROFESSIONALI

1. In ossequio alla disciplina posta dal richiamato art. 27 del CCNL del 14.09.2000, i compensi oggetto del presente regolamento si riferiscono ai soli professionisti legali in servizio presso l'Avvocatura del Comune di Ariano Irpino iscritti nell'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici (n. 1 unità) e non a tutti i dipendenti dell'Amministrazione in forza presso tale ufficio. L'erogazione di tali compensi dovrà tenere conto della novella legislativa introdotta dall'art.7 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, recante la riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici.
2. I compensi professionali sono erogati in favore dell'Avvocato Comunale in caso di sentenza favorevole all'Ente così come stabilito dall'articolo 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014. In particolare, per sentenze favorevoli al Comune di Ariano Irpino, sono da intendersi tutti i provvedimenti, comunque denominati, pronunciati da qualunque autorità giudiziaria investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via definitiva quali:
 - a. Provvedimenti nei quali siano state accolte le domande o le eccezioni e/o deduzioni dell'Ente;
 - b. Atti transattivi, quando l'importo effettivamente corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà di quanto richiesto;

- c. Provvedimenti giudiziali che definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole all'Ente (a titolo meramente esemplificativo: inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione attiva, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere o altre formule analoghe).
- d. Le ordinanze che, in materia di giudizi cautelari amministrativi, civili e tributari, definiscono tale fase del procedimento vanno considerate alla stregua di sentenze.

Nelle ipotesi di sentenze favorevoli che abbiano stabilito compensazione integrale delle spese per le parti, ivi compresa l'ipotesi di transazione dopo le predette sentenze ove sussistano ragioni oggettive tali da rendere necessario e/o preferibile procedere ad un accordo al fine di non ledere ulteriormente e/o maggiormente gli interessi pubblici dell'Ente, ai professionisti dell'Avvocatura comunale verranno riconosciuti i compensi secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Articolo 8 **EROGAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

1. Ai fini dell'erogazione dei compensi delle attività connesse ai provvedimenti di cui al precedente articolo, l'Amministrazione del Comune di Ariano Irpino si atterrà ai tetti di spesa fissati dall'art. 9, comma 6 e 7, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014. Per la determinazione dei compensi si farà riferimento ai valori minimi di liquidazione previsti dai Decreti ministeriali che approvano le tabelle dei Parametri Forensi.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero delle spese, anche parziale, a carico della controparte, i compensi professionali dovuti in favore degli avvocati che hanno patrocinato la lite è quello determinato dal Giudice purché effettivamente incassato dal Comune. Le spese generali nella misura fissa prevista dalle vigenti disposizioni sono incamerate dall'Ente. In caso di mancato versamento delle somme da parte del soccombente, le stesse, quindi, dovranno obbligatoriamente essere recuperate dall'Avvocatura mediante le azioni esecutive previste dal codice di procedura civile.
3. Nel caso di mandato congiunto con uno o più avvocati esterni, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dall'Avvocatura.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e compensazione delle spese legali, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, all'avvocato sono corrisposti i compensi professionali, *nei limiti dello stanziamento previsto che non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, convenzionalmente individuato con riferimento all'ammontare dei compensi per spese compensate relative a sentenze favorevoli depositate nell'intero anno 2013, calcolati con i criteri di cui al presente regolamento e secondo i parametri allora vigenti*, determinati secondo i valori minimi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 nel modo seguente:
 - a) in caso di compensazione totale delle spese, per un importo pari al 60% dei compensi come sopra determinati;
 - b) in caso di compensazione parziale delle spese, nella stessa misura di cui al punto a), detratti i compensi liquidati in dispositivo a carico della parte soccombente;



- c) per le transazioni si applica quanto stabilito dal comma 2 e alle lettere a) e b) del presente comma 4, in presenza rispettivamente, di spese a carico della controparte ovvero totalmente o parzialmente compensate.

La corresponsione avviene previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato. Nella predetta notula, predisposta sulla base delle voci di cui al richiamato decreto ministeriale dovranno essere riportati solo i costi relativi alle prestazioni professionali rese, con esclusione di qualsiasi tipo di spesa legata all'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente.

5. I compensi professionali stabiliti dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'IRAP. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.
6. In ogni caso ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del citato D.L. n. 90/2014, i compensi professionali corrisposti all'Avvocato non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo dello stesso.
7. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al quarto comma del presente articolo è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio.
8. I compensi spettano agli avvocati per le cause da ciascuno patrocinare in base all'atto di assegnazione di ciascuna di esse, tenendo conto:
 - della puntualità negli adempimenti processuali,
 - della cura dell'attività di udienza con riferimento a quelle destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili,
 - del regolare e tempestivo aggiornamento degli uffici circa lo stato del contenzioso in relazione alle vicende caratterizzanti lo stesso.

In caso di mancanze da parte degli avvocati, in ordine agli elementi sopra indicati, si applica una riduzione del compenso pari al 30% per ciascuno, fatta salva maggiore responsabilità professionale, amministrativa e contabile derivante dall'omissione.

Articolo 9

LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PROFESSIONALI E RIMBORSI SPESE

1. La liquidazione dei compensi in favore del professionista interno di cui al precedente articolo ha luogo mediante determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa.
2. Ogni provvedimento di liquidazione dovrà essere preceduto dalla verifica del rendimento individuale di cui all'articolo 8, comma 8 e potrà comportare decurtazioni fino ad un massimo del 50 % del dovuto.
3. A tale scopo, l'Avvocato incaricato dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica dell'attività e degli adempimenti svolti con allegata copia del provvedimento favorevole.
4. L'Ente provvede ad anticipare le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (quali, a mero titolo d'esempio, i diritti di notifica, il contributo unificato, le marche da bollo, l'iscrizione a ruolo, ecc.). In caso di urgenza, il legale può anticipare le predette somme che saranno rimborsate dall'Ente previa esibizione di idonea documentazione di supporto.

Articolo 10

CORRELAZIONE TRA COMPENSI PROFESSIONALI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

La retribuzione di risultato dovuta all'avvocato dell'Ente è ridotta in base agli emolumenti percepiti nell'anno di riferimento, nella misura così come stabilita nel Contratto Decentrato Integrativo dell'Ente e qui di seguito riportata:

- Compenso per sentenze favorevoli fino a € 20.000,00 spetta una retribuzione di risultato nella misura dell'80%.
- Compenso per sentenze favorevoli da € 20.000,00 a € 30.000,00 spetta una retribuzione di risultato nella misura del 70%.
- Compenso per sentenze favorevoli oltre € 30.000,00 spetta una retribuzione di risultato nella misura del 50%.

Articolo 11

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella Legge professionale n. 247/2012.

Articolo 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

